Allegato "C" al repertorio n. 36948/16485

S T A T U T O

Articolo 1) Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il **"Codice del Terzo Settore"**, d'ora innanzi **"CTS"**) per iniziativa del signor Giovanni Marazzina, in memoria di Paolo e Stefano Marazzina e di Micaela Del Vecchio Marazzina, è costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE MARAZZINA E.T.S. ENTE FILANTROPICO"

(di seguito la **"Fondazione"**).

La denominazione "ENTE FILANTROPICO" è obbligatoriamente utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione ha sede in Milano.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della Regione Lombardia e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello nazionale.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo deve essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS.

Articolo 2) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, in qualità di Ente Filantropico, in osservanza dell'art. 37 del CTS, agisce col fine di erogare contributi ad

associazioni ed enti aventi ad oggetto attività quali la beneficenza, l'istruzione, la tutela dei diritti civili, con finalità solidaristica. La Fondazione inoltre, in via non prevalente, ha come scopo l'assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria, con esclusione tassativa di erogazioni a società non cooperative, enti bancari, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di datori di lavoro, di prestatori d'opera e di categoria.

Tali contributi dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od iniziative specifiche ed erogati in diretta correlazione con la loro realizzazione per la quale la Fondazione, tramite i suoi organi operativi, dovrà avere diritto di controllo.

La Fondazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione può, altresì:

- compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi;

- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3) Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Patrimonio iniziale, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.lgs. 117/2017;

b) da eventuali contributi del Fondatore e dei sostenitori destinati ad incremento del Patrimonio;

c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa

e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti desiderino concorrere al potenziamento della benefica istituzione ed è destinato al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione assumeranno, per quanto di propria competenza, le deliberazioni che riterranno più convenienti o anche solo opportune per la conservazione o l'alienazione dei beni mobili o immobili e provvederanno all'investimento del denaro ricavato dalle alienazioni o che altrimenti perverrà alla fondazione, nel modo che riterranno più sicuro e redditizio.

La Fondazione, in merito alla gestione del Patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi come previsto dal comma 2 art. 38 del CTS, persegue i principi di gestione di seguito riportati:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenu-

ti dalla Fondazione medesima;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del CTS;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del programma annuale predisposto dall'organo amministrativo.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'ente stesso.

Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 4) Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente ed il Vice-Presidente;

c) il Comitato Direttivo;

d) l'Organo di Controllo.

Articolo 5) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il **"Consiglio"**) composto da un numero dispari di membri compreso fra 5 (cinque) ed 11 (undici) e da un

Comitato Direttivo. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di aumentare e diminuire il numero dei propri componenti, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto, sulla base delle esigenze operative e di gestione.

Tutti i membri del Consiglio restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Cesare Vaciago, del Vice Presidente Giuseppe Vaciago e dei consiglieri Chiara Aceto e Riccardo Ecobi, nominati a tempo indeterminato.

Articolo 6) Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, gli altri provvederanno alla sostituzione. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione, oltre ai membri attualmente in carica, solo personalità rilevanti nel campo dei servizi sociali nominati dal Consiglio a maggioranza semplice.

Articolo 7) Il Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri individuati come segue.

Fanno parte di diritto del Comitato direttivo il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio può eleggere due ulteriori membri del Comitato Direttivo, individuati fra soggetti dotati di elevata professionalità funzionale agli obbiettivi della Fondazione, che possono anche non essere membri del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Direttivo resta in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati.

Articolo 8) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

a) nomina i propri membri e ne delibera l'esclusione, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 12;

b) nomina fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) delibera entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;

c) nomina e ne delibera l'esclusione dei membri elettivi del Comitato Direttivo sulla base di quanto previsto al successivo articolo 12;

d) delibera eventuali modifiche statutarie ed in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del Patrimonio nominando altresì uno o più liquidatori;

e) provvede sugli affari che siano ad esso sottoposti dal Comitato Direttivo;

f) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;

g) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

In sede di approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo, il Consiglio di Amministrazione approva il piano di attività della Fondazione, cui verrà data attuazione dal Comitato Direttivo sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 9 del presente statuto.

Articolo 9) Il Comitato direttivo è organo esecutivo della Fondazione

e, in particolare, ha tutti i poteri per l'attuazione del piano di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 8 del presente statuto, comunque nei limiti dei poteri e delle deleghe conferite da quest'ultimo.

Articolo 10) Il Presidente:

a) propone i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo;

b) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;

c) esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Direttivo;

d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno. Tali provvedimenti dovranno successivamente essere ratificati dagli organi competenti alla prima riunione utile.

Al Presidente è deferito il potere di rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio.

Articolo 11) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia, di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta convocazione dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica cer-

tificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

È prevista la possibilità di stabilire nell'avviso di convocazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione stessa.

Articolo 12) I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Direttivo:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal fondatore ed i membri di diritto del Comitato Direttivo non opera la causa di decadenza di cui al primo comma del presente articolo 12 ed essi potranno essere esclusi solo qualora abbiano compiuto degli atti che abbiano arrecato un grave danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

Articolo 13) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a colui che presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione svolte in più luoghi, audio o audio-video collegati (con il rispetto delle predette condizioni), devono essere considerate come attività equivalente a quella svolta dal medesimo organo in presenza.

Articolo 14) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico sul relativo Libro e devono essere sottoscritti dal Pre-

sidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo curano la tenuta dei libri relativi alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15) Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio. Il Consiglio provvede a determinare i compiti, la durata ed eventualmente la retribuzione.

Articolo 16) I componenti il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Segretario, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Articolo 17) I membri dell'Organo di Controllo, che potrà essere monocratico o collegiale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del CTS, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione lega-

le dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandanti. I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano per quanto compa-

tibili le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 18) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alle previsioni dell'art. 13 e dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Il Bilancio sociale della Fondazione, in qualità di Ente Filantropico, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20) La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del CTS.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si

intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile, il CTS e le altre norme di legge in materia.

F.TO: CESARE VACIAGO

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, registrato all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano in data 08/05/2023 al n. 33524 Serie 1T
Milano, 12/05/2023